



# Formazione antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio  
e gli adempimenti per gli studi professionali

Brescia, 26 gennaio 2021  
Relatore : Dott. Marco Abbondanza

[www.amlformazione.com](http://www.amlformazione.com)




## EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE	In vigore dal
<b>I DIRETTIVA</b> n. 91/308/CEE del 10.6.1991	D.L. 143/1991 - convertito in Legge 5.7.1991 n. 197	9.5.1991
<b>II DIRETTIVA</b> n. 2001/97/CE del 4.12.2001	D.Lgs. 20.2.2004 n. 56 <b>Decreto MEF 3.2.2006 n. 141</b>	14.3.2004 <b>22.4.2006</b>
<b>III DIRETTIVA</b> n. 2005/60/CE del 26.10.2005	<b>D.Lgs. 21.11.2007 n. 231</b>	<b>29.12.2007</b>
<b>IV DIRETTIVA</b> n. 2015/849 del 20.5.2015	<b>D.Lgs. 25.5.2017 n. 90</b> <i>(modificatore del D.Lgs. 231/2007)</i>	<b>4.7.2017</b>
<b>V DIRETTIVA</b> n. 2018/843 del 30.5.2018	<b>D.Lgs. 4.10.2019 n. 125</b> <i>(modificatore del D.Lgs. 231/2007)</i>	<b>10.11.2019</b>
<b>VI DIRETTIVA</b> n. 2018/1673 del 23.10.2018	<i>(da recepire entro il 3.12.2020)</i>	=



## STRUTTURA DEL D. LGS. 231 /2007





## AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

D. Lgs. 231/2007		Di particolare importanza
Art. 1	Definizioni	f) Cliente t) Operazione u) Operazioni collegate v) Operazione frazionata aa) Organismo di autoregolamentazione cc) Personale dd) Persone politicamente esposte (PEP) gg) Prestazione professionale pp) Titolare effettivo qq) Valuta virtuale
Art. 2	Finalità e principi	– Le disposizioni si applicano ai fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e FdT – Definizione di riciclaggio – Definizione di FdT
Art. 3	Soggetti obbligati	Elencazione dei diversi destinatari della normativa



## DEFINIZIONI

*Attività criminosa : la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo (art. 1 - Definizioni)*

<b>Definizione di riciclaggio</b>	a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
<b>Definizione di FdT</b>	qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

### DIFFERENZA FRA

#### AMBITO PENALE

Repressione, collegata a sanzioni o misure di sicurezza, accessorie a sentenze di condanna emesse in relazione a responsabilità di persone fisiche per condotte penalmente rilevanti



Art. 648 bis – Riciclaggio  
 Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  
 Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio (dal 1.1.2015)

Art. 270 quinquies 1 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo


#### AMBITO AMMINISTRATIVO

Funzione **preventiva** e di **contrasto**, in coordinamento con la funzione repressiva



D.Lgs. 21.11.2007 n. 231  
 (e successive modificazioni)

Assume un carattere più ampio ed articolato





## FINALITA' E PRINCIPI DELL'ANTIRICICLAGGIO (III)

Reati presupposto



**Riciclaggio**



1. *Collocazione (placement)*
2. *dissimulazione (layering)*
3. *Integrazione (integration)*

impieghi





## SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO (I)

<b>Intermediari bancari e finanziari</b>	<b>fra cui:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Banche, Poste Italiane spa</li><li>-IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, SICAF, agenti di cambio, intermediari ex art. 106 TUB</li><li>-Imprese e intermediari assicurativi</li><li>-Soggetti eroganti micro credito ex art. 111 TUB, Confidi</li><li>-Società fiduciarie iscritte all'albo ex art. 106 TUB</li></ul>
<b>Altri operatori finanziari</b>	<b>fra cui:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Società fiduciarie diverse da quelle iscritte all'albo ex art. 106 TUB</li><li>-Mediatori creditizi ex art. 128-sexies TUB</li><li>-Agenti finanziari ex art. 128-quater TUB</li></ul>
<b>Professionisti</b>	<b>fra cui :</b> dottori commercialisti ed esperti contabili, CdL, notai e avvocati
<b>Altri operatori non finanziari</b>	<b>fra cui:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-prestatori di servizi relativi a società e trust, ove già non rientranti in altre categoria</li><li>-soggetti che esercitano commercio/intermediazione di cose antiche - opere d'arte (anche tramite case d'asta o gallerie d'arte ex art. 115 TULPS) quando il valore dell'operazione è <b>≥ a € 10.000</b></li><li>-operatori professionali in oro (L. 17.1.2000 n.7)</li><li>-mediatori immobiliari (<b>anche per intermediazione su locazioni ≥ a € 10.000 mensili</b>)</li><li>-soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro , titoli e valori</li><li>-mediatori civili ex art. 60 L. 18.6.2009 n. 69</li><li>-<b>prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale</b></li><li>-<b>prestatori di servizi di portafoglio digitali</b></li></ul>
<b>Prestatori di servizi di gioco</b>	<b>fra cui:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-operatori di gioco on line</li><li>-case da gioco</li></ul>



## SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO (II)


### Categoria dei Professionisti

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei **dottori commercialisti** e degli **esperti contabili** e nell'albo dei **consulenti del lavoro**;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i **notai** e gli **avvocati** quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i **revisori legali** e le **società di revisione** legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.



## SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO (III)

### ORGANI DI CONTROLLO (1)





## SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO (III)

### ORGANI DI CONTROLLO (2)

#### COLLEGI/ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI **NON DESTINATARI AR** **SENZA REVISIONE LEGALE**

ADEMPIMENTI	Adeguate verifica	Registrazione	Conservazione dati	SOS	Comunicazione oggettive	Comunicazione violazione uso contanti
ANTE 4.7.2017	NO	NO	NO	NO	=	SI
POST 4.7.2017	V. Regola Tecnica n.2.1	=	V. Regola Tecnica n.2.1	V. Regola Tecnica n.2.1	Non ancora normate	V. Regola Tecnica n.2.1



## SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO (III)

### ORGANI DI CONTROLLO (3)

#### COLLEGI/ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI **NON DESTINATARI AR** **CON REVISIONE LEGALE**

ADEMPIMENTI	Adeguate verifica	Registrazione	Conservazione dati	SOS	Comunicazione oggettive	Comunicazione violazione uso contanti
ANTE 4.7.2017	SI	SI	SI	SI	=	SI
POST 4.7.2017	SI	=	SI	SI	SI	SI



## SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO (III)

### ORGANI DI CONTROLLO (4)

#### COLLEGI/ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI DESTINATARI AR

vigenza	Vigilanza su osservanza D.Lgs. 231/2007	COMUNICAZIONE	
		DI COSA	A CHI
ANTE 4.7.2017	SI	<ul style="list-style-type: none"><li>• delle violazioni delle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza</li><li>• delle violazioni in materia di obbligo di SOS</li><li>• delle violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti</li><li>• delle violazioni degli obblighi di registrazione e conservazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▷ Autorità di vigilanza</li><li>▷ titolare dell'attività o rappresentante legale</li><li>▷ Ragioneria territoriale dello Stato</li><li>▷ Autorità di vigilanza</li></ul>
POST 4.7.2017	SI	<ul style="list-style-type: none"><li>• operazioni sospette</li><li>• delle violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti</li><li>• delle violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, SOS e comunicazioni oggettive</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▷ rappresentante legale o delegato</li><li>▷ Ragioneria territoriale dello Stato</li><li>▷ Autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati</li></ul>

Fermi gli obblighi di comunicazione, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (art. 46 co. 2 DLgs. 231/2007)



## CASI PARTICOLARI (IV)

art. 17 co. 7 DLgs. 231/2007	mera redazione e trasmissione ovvero sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (AV no – SOS si)
art. 17 co. 7 DLgs. 231/2007	adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 co. 1 della L. 11.1.79 n. 12 (AV no – SOS si)
artt. 18 co. 4 e 35 co. 5 DLgs. 231/2007	recepimento di informazioni nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento ( <b>legal privilege</b> ) (SOS no); fermi gli obblighi di identificazione e fino al momento del conferimento dell'incarico, i professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
risposta UIC 21.6.2006 n. 15 (superata dalla Regola Tecnica n.2)	L'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale
risposta UIC 21.6.2006 n. 15 (superata dalla Regola Tecnica n.2)	L'attività di <b>docenza</b> esplicita da un professionista nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio



## AUTORITA' DI VIGILANZA

- Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)
- Comitato di sicurezza finanziaria
- Unità d'informazione finanziaria (UIF)
- Autorità di vigilanza del settore
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- Nucleo speciale di polizia valutaria della GdF
- Direzione investigativa antimafia
- Pubbliche amministrazioni
- Organismi di autoregolamentazione



- ✓ il MEF è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di FdT
- ✓ entro il 30 giugno di ogni anno, il MEF presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del FdT elaborata dal CSF insieme ad un rapporto UIF sull'attività svolta, oltre alla relazione Bankitalia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite
- ✓ il MEF, su proposta del CSF, stabilisce con decreto le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche a carico di p. fisiche/giuridiche e inoltre ...
- ✓ cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali
- ✓ promuove la collaborazione e il raccordo tra le Autorità
- ✓ effettua ispezioni tramite propri ispettori
- ✓ esercita il potere sanzionatorio



## COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (costituito nel 2001) (I)

✓ Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del MEF, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell'UIF, della GdF, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia.

Il CSF è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

✓ Il CSF ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti in questo settore ed è dotato di poteri particolarmente penetranti, come quello di acquisire informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d'ufficio.



## COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (II)

- ✓ elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di FdT
- ✓ propone al MEF le misure di congelamento fondi e delle risorse economiche
- ✓ Formula pareri, proposte e consulenza al MEF in materia di prevenzione del riciclaggio e FdT
- ✓ presenta entro il 30 maggio di ogni anno al MEF una relazione sull'attività di prevenzione
- ✓ ogni tre anni identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio e FdT
- ✓ fornisce parere in ordine alle regole tecniche elaborate ed aggiornate dagli Organismi di autoregolamentazione



UNITA' D'INFORMAZIONE FINANZIARIA



*[uif.bancaditalia.it](http://uif.bancaditalia.it)*

L'UIF è stata istituita presso la Banca d'Italia dal D.Lgs. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del FdT.

- ✓ riceve le SOS, ne effettua l'analisi finanziaria, analizza i flussi finanziari
- ✓ può sospendere operazioni sospette per un massimo di 5 giorni lavorativi
- ✓ emana e aggiorna gli indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle SOS
- ✓ elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di FdT
- ✓ effettua verifiche/ispezioni al fine di accertare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e di contrasto al FdT, con riguardo alle SOS, anche con la collaborazione della GdF
- ✓ entro il 30 maggio di ogni anno trasmette al MEF una propria relazione sull'attività svolta



## NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GDF E DIA



La GdF esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 da parte dei soggetti obbligati, nonché gli ulteriori controlli effettuati in collaborazione con l'UIF. Acquisisce dati e informazioni presso i soggetti obbligati e svolge gli approfondimenti investigativi delle SOS. Accerta e contesta le violazioni degli obblighi



La DIA accerta e contesta le violazioni degli obblighi ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata delle SOS, trasmesse dalla UIF



## PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Rilevanza antiriciclaggio (*SOS in particolare*), attribuita alle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di :

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati



## ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (I)

**DEFINIZIONE:** l'ente esponentiale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione

Gli OA coincidono, con gli Ordini professionali a livello centrale e territoriale, ivi compresi i Consigli di disciplina



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



Consiglio Nazionale Forense  
*presso il Ministero della Giustizia*





## ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (II)

### *Obblighi informativi nei confronti del CSF*

Entro il 30 marzo di ogni anno gli OA **devono pubblicare una relazione annuale, dandone preventiva informazione al CSF**, con i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

Ai fini dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo svolta dal CSF con cadenza triennale, gli OA forniscono dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l'importanza dei settori rientranti nell'ambito di applicazione del DLgs. 231/2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l'importanza economica di ciascun settore.

### *Collaborazione e scambio di informazioni*

Gli OA collaborano con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l'Autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12 co. 1).

Tutte le informazioni rilevanti in possesso degli Organismi di autoregolamentazione sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale (art. 12 co. 8).



## ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (III)

### *Criteria per la valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati*

Gli OA dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell'esercizio della loro attività.

La valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione degli Organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

### *Procedure di mitigazione del rischio*

Gli OA individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio compresa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica dei controlli e delle procedure.



## ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (IV)

### ***Valutazione di adeguatezza delle misure adottate dai soggetti obbligati***

I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano agli OA che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

### ***Individuazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela***

Gli OA individuano fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco degli indici per le misure semplificate e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

### ***Applicazione delle sanzioni disciplinari***

In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime del DLgs. 231/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa gli OA, ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Per il compimento di tali violazioni gli OA (Consigli di disciplina) applicano le sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti, fermo restando che l'eventuale interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.



## ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (V)

### *Poteri di controllo e sanzionatori*

La normativa lascia inalterati i poteri già attribuiti al MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF.

Tuttavia vengono ora attribuiti agli OA poteri di iniziativa con riferimento alla verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri Albi ed elenchi. Tali poteri competono non solo ai Consigli nazionali, ma anche a quelli territoriali e ai Consigli di disciplina: su tutti è prevista la vigilanza del Ministero della Giustizia, ai fini della corretta attuazione degli obblighi di controllo ad essi imposti dalla legge ➡ **questionario**

### *Predisposizione delle regole tecniche*

Viene assegnato agli Organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare – previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria – le regole tecniche attuative del Decreto in materia di procedure e metodologie relativamente:

- all'analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- ai controlli interni;
- agli obblighi di adeguata verifica (anche semplificata) della clientela;
- agli obblighi di conservazione.

### *Consultazione per adozione/aggiornamento degli indicatori di anomalia*

E' a carico dell' UIF l'obbligo di sentire gli OA ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia.



## ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (VI)

### *Formazione degli iscritti*

Si assegnano agli OA e alle loro articolazioni territoriali i compiti inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti in materia di prevenzione del riciclaggio e del FdT nonché dei relativi strumenti di prevenzione.

### *Funzione “filtro” per le SOS*

Gli OA sono abilitati a ricevere le SOS da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

### *Sanzioni a carico degli OA*

Nei confronti degli OA, trova applicazione **la sanzione amministrativa di importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro** nei confronti dei destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione verso l'UIF, che omettono di fornire alla stessa le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

L'informativa CNDCEC 8.9.2017 n. 39 precisa che *“nessun'altra sanzione è prevista a carico degli Ordini professionali né dei singoli Consiglieri degli Ordini e del resto l'applicazione di sanzioni non può certo essere desunta in via interpretativa in assenza di una norma che ne rechi espressa previsione”*.



## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NAZIONALE (I)

Tratto fondamentale della IV Direttiva, tanto da permeare l'intera struttura, è l'ampliamento del principio dell' **approccio basato sul rischio**



### Distinzione fra analisi del rischio nazionale e analisi del rischio del singolo soggetto



ANALISI TRIENNALE CSF

AUTOVALUTAZIONE "PERSONALE"



## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NAZIONALE (II)

Il CSF identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di FdT. A tal fine, individua le **minacce** più rilevanti e le **vulnerabilità** del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di FdT, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio.



I risultati dell'analisi sono resi disponibili **ai soggetti obbligati** e agli OA ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

**TABELLA 6.1 - PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI RELATIVA ALLE CATEGORIE ESAMINATE**

	Attività di dialogo e formazione	Interventi operativi/ regolamentari /normativi	Potenziamento attività di analisi vigilanza e controllo
<b>INTERMEDIARI FINANZIARI</b>			
Banche e Bancoposta			
IMEL e IP nazionali			
IMEL e IP esteri			
Società finanziarie ex articolo 106			
SIM e SGR			
Imprese assicurative			
Intermediari assicurativi			
Società fiduciarie (BI)			
Società fiduciarie (Mise)			
Agenti, mediatori e cambiavalute			
<b>PROFESSIONISTI</b>			
Notai			
Avvocati			
Dottori commercialisti e esperti contabili			
Revisori legali			
Consulenti del lavoro			
<b>OPERATORI NON FINANZIARI</b>			
Operatori in attività di giochi e scommesse			
Operatori compro-oro			
Agenzie immobiliari			



*Legenda sui livelli di priorità degli interventi:*

- Priorità bassa
- Priorità medio-bassa
- Priorità medio-alta
- Priorità alta



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (I)

I soggetti obbligati devono adottare procedure di valutazione del rischio oggettive e coerenti rispetto alle indicazioni fornite dalle Autorità di vigilanza e dagli OA, tenendo conto dei **fattori di rischio connessi alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti/servizi offerti.**

Per quanto concerne i professionisti, l'elencazione sommaria dei criteri indicati dal legislatore è completata nel suo contenuto e adattata alla specificità dell'attività svolta dalle varie categorie professionali con le **regole tecniche** emanate dagli organismi di autoregolamentazione.



La valutazione è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle Autorità e degli OA, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di FdT.



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (II)

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

### I fattori di rischio

- ✓ TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA
- ✓ AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'
- ✓ CANALI DISTRIBUTIVI
- ✓ PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

<b>RISCHIO INERENTE</b> (coefficiente di ponderazione = 40%)	molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	molto significativa
<b>VULNERABILITA'</b> (coefficiente di ponderazione = 60%)					


valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

### Fattori che influenzano la vulnerabilità

- ✓ FORMAZIONE
- ✓ ORGANIZZAZIONE – ADEGUATA VERIFICA
- ✓ ORGANIZZAZIONE – CONSERVAZIONE
- ✓ ORGANIZZAZIONE – SOS E CONTANTE



(tratto dalla Relazione alla Commissione UE 26.6.2017)





## PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO (II)

I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari **a mitigare e gestire i rischi** di riciclaggio e di FdT.

Gli OA individuano **i requisiti dimensionali e organizzativi** in base ai quali i soggetti obbligati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

I soggetti obbligati adottano **misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni**, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.



A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione della normativa AR, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al FdT e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.



## PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO (III)

### La Formazione del personale

Sotto il profilo operativo, ai professionisti è richiesto di **organizzare attività formative** a favore dei collaboratori e dei dipendenti di cui si avvalgono e di renderli edotti circa le responsabilità derivanti dall'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio.

L'attività di formazione deve essere **continua e sistematica** e deve tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Definizione di "personale" ai fini AR : *"i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato ..."*.

L'importanza della formazione è ribadita nella *check list in allegato* alla circ. GdF 19.3.2012 n. 83607, dove si evidenziano diverse attività propedeutiche da svolgere nelle fasi preliminari di accesso negli studi, tra le quali l'acquisizione di informazioni in merito alla struttura organizzativa del professionista ispezionato e le risorse coinvolte nel procedimento di SOS. A tal fine, devono essere identificati i dipendenti/collaboratori eventualmente delegati dal professionista ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e **deve essere appurata l'adozione, da parte di quest'ultimo, di misure di formazione del personale incaricato.**






## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (I)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono stati introdotti per la prima volta nel nostro sistema con il recepimento della III Direttiva, ad opera del DLgs. 231/2007.

Tali adempimenti danno vita ad una **procedura articolata e complessa**, in quanto il tipo di approfondimento richiesto ai professionisti va ben oltre il semplice accertamento dell'identità del soggetto che richiede la prestazione, essendo piuttosto finalizzato ad una **approfondita conoscenza** e al **continuo monitoraggio** del relativo rapporto.

L'obbligo di collaborazione attiva gravante sul professionista si amplia fino al punto di richiedere a quest'ultimo lo svolgimento di una costante attività di **valutazione del rischio associato a ciascun tipo di cliente** (c.d. "**approccio basato sul rischio**"), fin dal momento in cui riceve l'incarico e impone addirittura un obbligo di **astensione** nel caso in cui i risultati di detta valutazione sconsiglino in assoluto l'instaurarsi del rapporto professionale.





## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (II)

L'art. 17 del novellato DLgs. 231/2007 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento a tutti i soggetti obbligati, diversamente da quanto previsto dal testo previgente che dedicava una norma *ad hoc* (l'art. 16) agli obblighi dei professionisti

### ART. 17 c.1

i soggetti obbligati osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale nei seguenti casi:

- a) in occasione dell'instaurazione di un **rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale**
- b) in occasione dell'esecuzione di **un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi (*per via elettronica*), come definito dall'art. 3 paragrafo 1 punto 9, del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a 1.000,00 euro
- c) con riferimento ai **prestatori di servizi di gioco** di cui all'art. 3 co. 6, in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del DLgs. 231/20074



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (III)

L'art. 17 del novellato DLgs. 231/2007 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento a tutti i soggetti obbligati, diversamente da quanto previsto dal testo previgente che dedicava una norma *ad hoc* (l'art. 16) agli obblighi dei professionisti

<p><u>ART. 17 c.2</u> i soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:</p>	<p>a) quando vi è <b>sospetto</b> di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile</p> <p>b) quando vi sono <b>dubbi</b> sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione</p>
<p><u>ART. 17 c.4</u></p>	<p>I soggetti obbligati eseguono l'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del <b>mutato livello di rischio</b> di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.</p>
<p><u>ART. 17 c.7</u></p>	<p>Gli obblighi di adeguata verifica della clientela <b>non si osservano</b> in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, c. 1, della L. 11.1.79 n. 12.</p>



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (IV)

### DEFINIZIONI IMPORTANTI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'art. 17 DLgs. 231/2007

<b><i>Cliente</i></b>	il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico
<b><i>Operazione</i></b>	l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale
<b><i>Prestazione professionale</i></b>	una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata
<b><i>Operazione frazionata</i></b>	un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (V)

L'intero sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo concepito dalla IV Direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di **valutazione del rischio**



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO LA GRADUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (V.1)

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

(rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti)

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

(con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa )

### DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

MISURE DI ADEGUATA VERIFICA  
(graduazione)



## LE 24 PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE “NON SIGNIFICATIVO”

(V.2)

1. Sindaco (senza funzione di revisione legale)

2. Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

3. Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali

4. Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali

da 5. a 14. Incarichi che derivano da nomina giudiziale

da 15. a 21. Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza – Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza – Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web – Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati – Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati – Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc. – Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale

22. Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001

23. Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)

24. Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)



## LE 16 PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE POCO/ABBASTANZA/MOLTO SIGNIFICATIVO (V.3)

	Prestazioni professionali	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

(V.4)

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/fdt con riferimento al **cliente** e alla **prestazione professionale** concretamente resa, attribuendo i seguenti **punteggi** al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	



Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

**rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A

**rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B

**rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

### Attribuzione del rischio specifico

valori ponderati	Rischio specifico
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO (V.6)

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	2
Prevalente attività svolta	2
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	1
Area geografica di residenza del cliente	2

TOT. 7

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	2
Modalità di svolgimento	3
Ammontare dell'operazione	1
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	2
Ragionevolezza	1
Area geografica di destinazione	2

TOT. 11

$$7 + 11 = 18$$

$$18 : 10 = 1,8$$

(POCO SIGNIFICATIVO)

valori ponderati	Rischio specifico
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO (V.7)

Dalla interrelazione tra il livello di rischio **inerente** e quello di rischio **specifico** si ottiene il livello di rischio **effettivo**, la determinazione del quale avviene mediante l'utilizzo di una matrice basata su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

<b>RISCHIO INERENTE</b> (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		<b>RISCHIO SPECIFICO</b> (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (VI)

L'art. 17 c.3 : i soggetti obbligati devono adottare presidi di adeguata verifica proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sono tenuti a dimostrare alle Autorità e agli OA che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato

Il professionista è tenuto a svolgere un'attività di approfondimento sulla scorta delle **regole generali**, soggettive e oggettive, contenute nel Decreto e delle **regole tecniche** da emanarsi a cura degli OA : a tal fine, si rende necessaria **l'adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio**. Per la valutazione di tale livello di rischio devono essere osservati i seguenti criteri :

a) Con riferimento al CLIENTE	<ol style="list-style-type: none"><li>1) la natura giuridica;</li><li>2) la prevalente attività svolta;</li><li>3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li><li>4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;</li></ol>
b) Con riferimento alla OPERAZIONE, RAPPORTO CONTINUATIVO o PRESTAZIONE PROFESSIONALE	<ol style="list-style-type: none"><li>1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;</li><li>2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;</li><li>3) l'ammontare dell'operazione;</li><li>4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li><li>5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;</li><li>6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</li></ol>



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (VII)

### CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

#### Art. 18

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso :

- a) **l'identificazione del cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell' **esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) **l'identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- d) **il controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (VIII)

### a) b) IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO

PRESENZA DEL CLIENTE	l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta <b>in presenza del medesimo cliente</b> ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento equipollente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico ( <i>N.B. : norma NON modificata dal «decreto semplificazioni»</i> ).
ASSENZA CLIENTE	<b>Casi particolari</b> (eccezione alla regola generale) – v. art. 19 D.Lgs. 231/2007 <i>Novità DL 76/2020 («decreto semplificazioni») convertito in L. 120/2020 per i clienti in possesso di identità digitale con livello di garanzia almeno significativo</i>
MOMENTO DELLA IDENTIFICAZIONE	l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore è svolta <b>prima</b> dell'instaurazione del rapporto continuativo, del conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale, dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
IPOTESI DI BASSO RISCHIO	In presenza di un basso rischio è previsto che la verifica dell'identità possa essere effettuata anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria delle attività oggetto del rapporto . Ad ogni modo, il completamento della verifica deve avvenire <b>al più presto</b> e comunque <b>entro trenta giorni</b> dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Trascorso tale termine, l'impossibilità oggettiva di completare la verifica determinerà l'insorgere dell'obbligo di astensione ; il professionista dovrà altresì valutare se ricorrono i presupposti per una SOS.
ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CLIENTE	Fermi gli obblighi di identificazione e solo fino al momento del conferimento dell'incarico, i professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo limitatamente ai casi di <b>esame della posizione giuridica del loro cliente</b> o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'Autorità giudiziaria
RISCONTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	In caso sussistano <b>dubbi, incertezze o incongruenze</b> sui dati identificativi contenuti nei documenti ovvero sulle informazioni acquisite relative al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio dovrà provvedere al riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni (v. art. 19 c.1 lett. b) D.Lgs. 231/2007).



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (IX)

### c) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

**Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali

#### MODALITA'

Verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti

#### PRECISAZIONE

In funzione del rischio, i professionisti dovranno acquisire ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute **in ragione dell'esercizio dell'attività**. E' pertanto delimitato il perimetro delle informazioni che il professionista può acquisire, **limitandole esclusivamente a quelle pertinenti all'attività svolta**.



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (X)

### d) CONTROLLO COSTANTE

d) **il controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

#### MODALITA'

il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso **l'analisi** delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano **coerenti** con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, **all'origine dei fondi**



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (XI)

### d) CONTROLLO COSTANTE

#### GUIDELINES CNDCEC – indicazioni operative

- effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- istituire automatismi per l'aggiornamento dei dati (ad esempio annotando il termine per il rinnovo delle cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti od atti, altri elementi ritenuti utili dal professionista);
- prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità;
- verificare l'efficacia della formazione del personale di studio al fine di valutarne la capacità di fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni



## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA (XII)

### d) CONTROLLO COSTANTE

#### GUIDELINES CNDCEC – indicazioni operative

Sulla base dei risultati del controllo, il professionista potrà:

- ✓ mantenere il livello di controllo costante del cliente;
- ✓ aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- ✓ modificare il profilo di rischio e la periodicità del controllo;
- ✓ modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario)



## INDIVIDUAZIONE DEL/DEI TITOLARI EFFETTIVI (I)

DEFINIZIONE  
(Art. 1  
c. 2 lett. pp)

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita

CRITERI  
in caso di  
clienti  
SOCIETA'  
DI CAPITALI

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione **superiore al 25 per cento** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;  
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, **posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**



Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile **il controllo** del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;  
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;  
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante



Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari**, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società** o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.





## INDIVIDUAZIONE DEL/DEI TITOLARI EFFETTIVI (II)

CRITERI  
in caso di clienti  
PERSONE  
GIURIDICHE  
PRIVATE  
ex DPR n.  
361/2000

Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (*fondazioni, associazioni, ecc.*)

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari**, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società** o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

**ATTENZIONE : sia per società, sia per persone giuridiche private**

OBBLIGO  
DI  
CONSERVAZIONE


I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ...

OBBLIGO DI  
MOTIVAZIONE DI  
APPLICAZIONE  
DEL CRITERIO  
RESIDUALE

... nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato con il criterio «residuale», delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei criteri «primari»

# INDIVIDUAZIONE DEL/DEI TITOLARI EFFETTIVI (III)

## ESEMPIO





## INDIVIDUAZIONE DEL/DEI TITOLARI EFFETTIVI (IV)



ISCRIZIONE AL  
REGISTRO DELLE  
IMPRESSE T.E.  
**SOCIETA' DI  
CAPITALI e  
PERSONE  
GIURIDICHE  
PRIVATE**

Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (fondazioni, associazioni e comitati – riconosciuti e dotati di autonomia patrimoniale perfetta), hanno **l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva**

NUOVO  
ELEMENTO  
INFORMATIVO  
(art. 21 c.2)

L'accesso alla sezione è consentito :

- a) al MEF, Autorita' di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;
- e) **ai soggetti obbligati**, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e pagamento di diritti di segreteria;
- f) **al pubblico**, dietro pagamento dei diritti di segreteria.

L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, in forza delle quali il titolare effettivo è tale.

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

ISCRIZIONE AL  
REGISTRO  
DELLE IMPRESE  
T.E.

I trust sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni relative alla titolarità effettiva sono comunicate, a cura del fiduciario, per via telematica, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

**TRUST**

NUOVO  
ELEMENTO  
INFORMATIVO  
(art. 21 c.4)

L'accesso alle informazioni è consentito:

- a) al MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- b) all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;
- d) ai **soggetti obbligati**, a supporto dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
- d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria, **ai soggetti privati**, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In casi eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a determinati rischi ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.



## INDIVIDUAZIONE DEL/DEI TITOLARI EFFETTIVI (VI)



MANCATA  
SEGNALAZIONE  
AL REGISTRO  
DELLE IMPRESE

determina in capo agli amministratori delle società e degli enti a ciò tenuti, **la sanzione ex art. 2630 c.c.**, relativa alla “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi”. Tale sanzione va da un minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro. Detta sanzione sarà ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto ai termini previsti.

In merito ai trust, essendo tenuti alla comunicazione dei titolari effettivi, il fiduciario o i fiduciari (il o i trustee), le sanzioni in oggetto saranno imputate a questi ultimi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 della L. 689/81, tale sanzione sarà applicata **a ciascun membro del CdA** se la società o l’ente è dotato di organismo pluripersonale e se la società è dotata di collegio sindacale anche in capo **a ciascun sindaco** che non abbia provveduto alla comunicazione del titolare effettivo in via sostitutiva.

Ne deriva che, nelle società di capitali dotate di organo di controllo endosocietario (Collegio sindacale o Sindaco unico, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione), anche quest’ultimo **deve verificare gli adempimenti in commento da parte degli amministratori**.

IN ATTESA DEL  
DECRETO  
(MEF di concerto  
MISE e sentito il  
Garante Privacy)

Saranno individuati i dati oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Fra cui :  
*...le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.*

LIMITI  
(art. 21 c.7)  
  
(art. 21 c.7 bis)

**La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.**

**I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell’iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.**



## OBBLIGHI DEL CLIENTE (I)

OBBLIGO GENERALE Art. 22 c.1	Impone al cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
OBBLIGO SPECIFICO Art. 19 c.1 lett. a)	impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo
SANZIONE Art. 55 comma 3	<i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro</i>
CONSEGUENZA 	Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite, tale da poter essere revocata in dubbio <i>esclusivamente in presenza di circostanze o fatti obiettivi che rendano i dati e le informazioni stesse dubbie, incerte o incongrue</i>



## OBBLIGHI DEL CLIENTE (II)

IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA e PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (art. 22 c.2)	ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela
IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA tenute all' iscrizione al Registro Imprese ex art. 2188 c.c. (art. 22 c. 3)	gli amministratori di tali imprese potranno acquisire le informazioni richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base delle risultanze delle scritture contabili e dei bilanci, del libro dei soci, delle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Laddove sussistano dubbi in merito alla titolarità effettiva, gli amministratori potranno formulare espressa richiesta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. <b>L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni richieste, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, renderanno il diritto di voto non esercitabile e le deliberazioni assunte con il voto determinante del socio impugnabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..</b> Ne discende che prima dell'assemblea l'amministratore dovrebbe comunicare al presidente dell'assemblea eventuali atteggiamenti non collaborativi, o peggio fraudolenti, del socio in relazione alla individuazione del titolare effettivo, al fine di ottenere la sospensione del diritto di voto del socio che verta in questa situazione
PERSONE GIURIDICHE soggette ad iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000 (art. 22 c.4)	Le informazioni di cui al comma 2, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione <i>(Fondazioni, Associazioni, ecc.)</i>



## OBBLIGHI DEL CLIENTE (III)

### TRUST


I **fiduciari** di trust espressi, disciplinati ai sensi della L. 364/1989, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, **ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine**, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini **conservano** tali informazioni per un periodo non inferiore a **cinque anni** dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle Autorità

I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.



## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (DIVERSE TIPOLOGIE)



(VEDASI LE  
REGOLE  
TECNICHE PER  
L'ATTUAZIONE  
DELLE MISURE)



## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA (I)

Art. 23	si limita a prevedere che in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di FdT, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate <b>sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti</b> . Anche in caso di adeguata verifica semplificata il professionista sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 18, in quanto <b>la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione</b> .
INDICI DI BASSO RISCHIO PER TIPOLOGIA DI CLIENTELA Art. 23 c.2 lett. a)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;</li><li>2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;</li><li>3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio</li></ol>
INDICI DI BASSO RISCHIO PER PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI, CANALI DI DISTRIBUZIONE	Aventi natura di tipo assicurativo-previdenziale : di scarso interesse per i professionisti Art. 23 c.2 lett. b)
INDICI DI BASSO RISCHIO GEOGRAFICO Art. 23 c.2 lett. c)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Stati membri;</li><li>2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del FdT;</li><li>3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;</li><li>4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di FdT, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.</li></ol>



## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA (II)

Le misure semplificate consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Per i soggetti residenti in aree a basso rischio geografico, devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela **non** si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (I)

Art. 24	<b>I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela</b>
FATTORI DI RISCHIO relativi al CLIENTE Art. 24 c.2 lett. a)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;</li><li>2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;</li><li>3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;</li><li>4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;</li><li>5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;</li><li>6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;</li></ol>
FATTORI DI RISCHIO PER PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI, CANALI DI DISTRIBUZIONE Art. 24 c.2 lett. b)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;</li><li>2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato l'anonimato;</li><li>3) <b>rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;</b></li><li>4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;</li><li>5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;</li></ol> <p><b>5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette</b></p>
FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI Art. 24 c.2 lett. c)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del FdT con le raccomandazioni del GAFI;</li><li>2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;</li><li>3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;</li><li>4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.</li></ol>



## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (II)

Art. 24 Comma 3	Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela <b>i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati</b> ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette
Art. 24 c.5 OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: <b>a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;</b> <b>b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;</b> <b>c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte,</b> salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.
Art. 24 c.6 PPE CESSATE DA PIU' DI UN ANNO	I soggetti obbligati, <b>in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di FdT</b> applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche <b>da più di un anno</b>




## ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (III) black list dal 1.10.2020 – Commissione Europea

La Commissione ha stilato un nuovo elenco di **22 paesi terzi** il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche:



1. Afghanistan
2. Bahamas
3. Barbados
4. Botswana
5. Cambogia
6. Corea del Nord
7. Ghana
8. Giamaica
9. Iran
10. Iraq
11. Mauritius
12. Mongolia
13. Myanmar (Birmania)
14. Nicaragua
15. Pakistan
16. Panama
17. Siria
18. Trinidad e Tobago
19. Uganda
20. Vanuatu
21. Yemen
22. Zimbabwe

**Figura 3 – Rischio riciclaggio nelle province italiane**



*Prime 12 province in base all'indicatore  
composito del rischio riciclaggio*

1. Reggio Calabria
2. Vibo Valentia
3. Catanzaro
4. Crotone
5. Napoli
6. Imperia
7. Caserta
8. Agrigento
9. Palermo
10. Caltanissetta
11. Trapani
12. Prato

(Transcrime –  
Università Cattolica  
di Milano – 2017)

*Fonte: Elaborazione Transcrime-UCSC*


## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (V)

Uso eccessivo/anomalo del contante: rapporto annuale UIF 2019


*Figura 6.1*

### Utilizzo di contante e anomalie, per provincia 2019

a) Ricorso al contante (1) (2)



b) Anomalie nell'uso di contante (3)





## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (VI) INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

ELENCAZIONE PPE Art. 1 Comma 2 Lettera dd)	1) Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di :	1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
	2) sono familiari di persone politicamente esposte :	I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
	3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami :	<b>3.1 le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;</b> 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (VII)

### MODALITA' DI ESECUZIONE

<p>MODALITA' DI ESECUZIONE ART. 25 Comma 1</p>	<p>In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, l'adeguata verifica rafforzata si traduce nei seguenti obblighi a carico del destinatario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;</li><li>✓ approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;</li><li>✓ intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</li></ul>
<p>PROCEDURE PER PPE ART. 25 Comma 4</p>	<p>Viene imposto ai soggetti obbligati la definizione di procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta. In caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati dovranno adottare le seguenti ulteriori misure:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;</li><li>applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;</li><li>assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</li></ol>
<p><b>CRITICITA'</b> ai fini della individuazione PPE e persone collegate</p>	<p><b>Per i destinatari degli obblighi diventa molto importante l'ottenimento da parte del cliente della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22</b> <i>(I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica)</i></p>



## MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (VIII) MODALITA' DI ESECUZIONE

### PROCEDURE PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO ART. 25 Comma 4 bis

Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 Art. 25 :

- a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
- e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.



OBBLIGO  
ART. 42  
comma 1

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità descritte dall'art. 19 comma 1 lett. a), b) e c), il professionista dovrà:

astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale

valutare se effettuare una SOS (N.B. nessun automatismo !)

CASI  
PARTICOLARI  
ART. 42  
Comma 2

Viene imposto di non dare inizio o proseguire e di porre fine alla prestazione professionale nel caso in cui siano parte, direttamente o indirettamente, **società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio.**

L'obbligo sussiste anche nei confronti di entità giuridiche ulteriori aventi sede in tali Paesi, nel caso in cui non sia possibile identificarne il titolare effettivo né verificarne l'identità.

ESONERO  
ART. 42  
Comma 3

**Esonero** dall'obbligo di astensione operante nei casi in cui l'attività svolta abbia ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di evitarlo/intentarlo (**LEGAL PRIVILEGE**)

OBBLIGO DI  
LEGGE NEL  
RICEVERE  
L'ATTO  
ART. 42  
Commi 4 e 5

Non opera l'astensione nei casi in cui l'operazione debba essere necessariamente eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto (ad es. notai). I soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto, sono comunque tenuti ad informarne subito l'UIF.



## ESECUZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI

ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI ART. 26 c.2	Si intendono per “ <b>terzi</b> ”: a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2; b) .... ( <i>LETTERA SOPPRESSA</i> ); c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri; d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che: 1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell’Unione europea; e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.
RESPONSABILITA’ ART. 26 c.1	<b>Rimane ferma la responsabilità del soggetto destinatario, qualora intenda avvalersi di “terzi” ai fini dell’adeguata verifica</b>
MODALITA’ DI ESECUZIONE ART. 27	Viene fornita <b>idonea attestazione da parte del terzo</b> che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell’ambito di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di una prestazione professionale, ovvero del compimento di un’operazione occasionale. L’attestazione : • deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale; • deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi da parte dell’attestante in relazione alle attività di verifica effettuate, nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l’attestazione si riferisce.



## RESPONSABILITA' DEGLI OBBLIGATI IN TEMA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (in caso di verifiche eseguite da terzi)

ART. 28  
(ambito di  
verifiche  
eseguite  
da terzi)

I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano :

- ✓ **se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto**
- ✓ **verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti**

In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.


Dal 4 luglio 2017 : l'abolizione del registro antiriciclaggio ....



... a fronte del potenziamento  
dell'obbligo di conservazione



**I FASCICOLI DELLA CLIENTELA**



## OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E RELATIVE MODALITA' (III)

modalità cartacea



*oppure*





## OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E RELATIVE MODALITA' (IV)

OBBLIGHI  
DI  
CONSERVAZIONE  
Art. 31 c.1

I soggetti obbligati **conservano i documenti, i dati e le informazioni** utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di FdT e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente

OGGETTO  
DELLA  
CONSERVAZIONE  
Art. 31 c.2

Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano **copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela** e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni





## OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E RELATIVE MODALITA' (V)

LA  
"RICOSTRUZIONE  
UNIVOCA"  
Art. 31 c.2

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione
- b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21 (Sezioni speciali del Registro Imprese);**
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione
- d) i mezzi di pagamento utilizzati

PERIODO  
DI  
CONSERVAZIONE  
Art. 31 c.3

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale





## OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E RELATIVE MODALITA' (VI)

Linee  
Guida  
CNDCEC  
AV

Esempi  
documenti  
da inserire  
nel

**fascicolo  
della  
Clientela**

- fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia della partita IVA ;
- visura camerale ;
- verbale CdA di nomina;
- scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi del previgente art. 21 del DLgs. 231/2007 (ai sensi del quale il cliente doveva dichiarare al professionista se agiva per proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso, avrebbe dovuto fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei titolare/i effettivo/i dell'operazione);
- documentazione in base alla quale si era verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- eventuale attestazione prevista dal previgente art. 30 del DLgs. 231/2007 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma nel caso di assenza fisica del cliente);
- copia del mandato professionale (o, in caso di conferimento verbale dell'incarico, l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale);
- dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione (ai sensi della precedente versione dell'art. 19 del DLgs. 231/2007, infatti, il professionista doveva identificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dell'operazione; ai sensi del previgente art. 21 del DLgs. 231/2007, inoltre, il cliente doveva dichiarare al professionista i dati del soggetto titolare dell'operazione);
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
- dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale era chiesta la prestazione professionale;
- documenti delle prestazioni professionali svolte;
- eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali del cliente;
- documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all'incarico, cessazione partita IVA, ecc.);
- eventuale risultato della verifica fatta dell'inserimento del cliente nelle liste del terrorismo o di contrasto a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa tenute dall'ONU, UE, OFAC e nelle altre liste internazionali;
- eventuale documentazione attestante la qualifica di "persona politicamente esposta" del cliente;
- eventuale risultato delle ricerche effettuate su banche dati mondiali;
- eventuale doc.ne, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso;
- ogni altro documento o annotazione che il professionista riteneva opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio (ad esempio, brevi considerazioni sulle motivazioni di una mancata segnalazione di SOS).



## OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E RELATIVE MODALITA' (VII)

Art. 32 c.1 e 2  
LE MODALITA' DI  
CONSERVAZIONE  
DEVONO :

- garantire il rispetto delle norme della *privacy*
- prevenire la perdita dei dati e delle informazioni
- garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- garantire l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati

Art. 32 c.2  
LE MODALITA' DI  
CONSERVAZIONE  
DEVONO  
ASSICURARE :

- accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità
- tempestiva acquisizione dei documenti, dati e informazioni con indicazione della relativa data

(E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa **entro trenta giorni** dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale)

- integrità e non alterabilità dei dati e delle informazioni
- trasparenza, completezza e chiarezza dei dati e delle informazioni
- storicità dei dati e delle informazioni

Art. 32 c.3  
RICORSO A  
CENTRO SERVIZI



I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un **autonomo centro di servizi**, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione



## UTILIZZABILITA' DEI DATI AI FINI FISCALI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DATI ALLA UIF DISPOSIZIONI SPECIFICHE

UTILIZZABILITA'  
DEI DATI E  
INFORMAZIONI  
AI FINI FISCALI  
Art. 34 c.1

*Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono **utilizzabili a fini fiscali***

Art. 9 c.9



I dati e le informazioni acquisite dal Nucleo speciale di polizia valutaria della **Guardia di Finanza** nell'ambito delle attività svolte, sono utilizzabili ai fini fiscali

OBBLIGHI DI  
INVIO DI DATI  
AGGREGATI ALLA  
UIF – Art. 33

*(solo per talune tipologie di intermediari bancari e finanziari)*

DISPOSIZIONI  
SPECIFICHE

Art. 34 c.3

Le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati





## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – SOS (I)

OBBLIGO  
DI  
SOS  
Art. 35 c.1

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano **senza ritardo** alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta **quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo **o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa** (*ad esempio provenienti da reato tributario*)

### Elementi da cui desumere il sospetto :

IL "SOSPETTO"  
Art. 35 c.1

Il sospetto e' **desunto** dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio

RICORSO AL  
CONTANTE  
Art. 35 c.1

Il **ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante**, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di **importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente**, costituisce elemento di sospetto

INDICATORI DI  
ANOMALIA  
Art. 6 co. 4 lett. e)

La UIF, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al CSF, **indicatori di anomalia**, pubblicati nella *GU* e in apposita sezione del proprio sito istituzionale

MODELLI E  
SCHEMI DI  
COMPORTEMENTO  
ANOMALO  
Art. 6 co. 7 lett. b)

La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, ha elaborato e diffuso **modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali** sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di FdT



## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - SOS (II)

**INDICATORI  
DI ANOMALIA**  
(per i professionisti  
ex D.M. 16.4.2010)

CONNESSI :

- al cliente
- alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- alle modalità di pagamento dell'operazione
- alla costituzione e alla amm.ne di imprese, società, trust ed enti analoghi
- ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati
- ad operazioni contabili e finanziarie

FINALITA'

Il loro utilizzo è finalizzato **a ridurre i margini di incertezza**, connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali.  
Gli stessi non possano essere considerati esaustivi, anche in ragione della costante evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio

Circ. GdF  
19.3.2012  
n. 83607



*Trattandosi di un adempimento a carattere valutativo e non di un obbligo generalizzato per ogni operazione economica, **la segnalazione non è automatica** al ricorrere di determinati presupposti, ma è il frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione sul cliente*



## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – SOS (III)

### MODELLI E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

IN RELAZIONE A :

(COMUNICAZIONE  
UIF DEL)

<input type="checkbox"/> operatività connessa con illeciti fiscali	10.11.2020
<input type="checkbox"/> operatività “ <i>over the counter</i> ” con società estere di intermediazione mobiliare	1.8.2016
<input type="checkbox"/> operatività con carte di pagamento	18.2.2014
<input type="checkbox"/> operatività connessa con l’anomalo utilizzo di <i>trust</i>	2.12.2013
<input type="checkbox"/> operatività connessa al settore dei giochi e delle scommesse	11.4.2013
<input type="checkbox"/> operatività connessa con il rischio di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni	23.4.2012
<input type="checkbox"/> operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di <i>factoring</i>	16.3.2012
<input type="checkbox"/> operatività riconducibili all’usura	9.8.2011
<input type="checkbox"/> operatività connessa con le frodi nell’attività di <i>leasing</i>	17.1.2011
<input type="checkbox"/> operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici	8.7.2010
<input type="checkbox"/> operatività connessa con il rischio di frodi all’IVA intracomunitaria	15.2.2010
<input type="checkbox"/> frodi informatiche	5.2.2010
<input type="checkbox"/> conti dedicati	13.10.2009
<input type="checkbox"/> imprese in crisi e usura	24.9.2009



## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – SOS (IV)

### **Comunicazione UIF 16.4.2020** : PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L'EMERGENZA DA COVID-19

L'attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti:

- possibili truffe nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al contrasto del COVID-19
- ipotesi corruttive specie negli affidamenti per l'approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all'attività di assistenza e ricerca;
- meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta di fondi, anche *on line* mediante piattaforme di *crowdfunding*, a favore di fittizie organizzazioni *non profit* ;
- Il prolungato periodo di *lockdown* determina situazioni di difficoltà finanziaria rispetto alle quali è elevato il rischio di infiltrazione criminale da parte di organizzazioni che, attraverso il radicamento sul territorio, il reclutamento di affiliati presso le fasce più deboli della popolazione e l'ampia disponibilità di capitali illeciti, possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usuarie e per rilevare o infiltrare imprese in crisi con finalità di riciclaggio;
- rischio che gli strumenti di pagamento elettronici possano essere impiegati per le truffe *on line*, mediante il sistema della compravendita di beni inesistenti o contraffatti, ovvero a prezzi sproporzionati



**UIF 15.12.2020**

### **Quaderni dell'antiriciclaggio**

Analisi e studi

*Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere*

Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.

Sulla base delle informazioni disponibili viene sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera. L'indicatore può essere uno strumento di supporto nell'effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere.

Necessari rimangono comunque ulteriori approfondimenti finanziari, amministrativi e fiscali.



## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – SOS (VI)

### TEMPISTICA DELLA SOS

Art. 35

- i soggetti obbligati prima di compiere l'operazione, inviano **senza ritardo** alla UIF la segnalazione di operazione sospetta;

- in presenza di elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF

### SEGNALAZIONI “DIFENSIVE”

Circ. MEF  
6.7.2017 n.  
DT54071



L'invio di una segnalazione *“in corso di accertamento ovvero successivamente all'adozione da parte delle autorità, ivi compresa l'autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate, costituisce, di per se, **elemento non rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato**, potendo al più rilevare **in termini negativi** laddove, **accertata la inequivoca preesistenza degli elementi di sospetto** rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa **si sostanzia in un atto palesemente e oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva**”*



## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – SOS (VII)

<p><b>CONTENUTO DELLA SOS</b></p> <p>Art. 35 c.3</p> <p>LA COLLABORAZIONE</p>	<p>I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati</li><li>• le informazioni</li><li>• la descrizione delle operazioni</li><li>• i motivi del sospetto</li></ul> <p>Gli stessi soggetti <b>collaborano</b> con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni</p>
<p><b>LEGAL PRIVILEGE</b></p> <p>Art. 35 c.5</p>	<p>L'obbligo di SOS non si applica <b>ai professionisti</b> per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento</p>



## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – SOS (VIII)

MODALITA'  
DI  
SEGNALAZIONE  
(professionisti)

Art. 37

I professionisti trasmettono **telematicamente** la SOS **direttamente alla UIF** ovvero **agli OA**.

Gli OA, ricevuta la SOS da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, **priva del nominativo del segnalante** (funzione “filtro”).

CONSIGLI  
NAZIONALI  
AUTORIZZATI



DM 27.2.2009



DM 27.2.2009



DM 4.5.2012



**operatività dal 18.5.2017**





## TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE

<p>TUTELA DEL SEGNALANTE (in ambito contrattuale)</p> <p>Art. 35 c.4</p>	<p>Le comunicazioni delle informazioni, effettuate <b>in buona fede</b> dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.</p> <p>Le medesime comunicazioni <b>non comportano responsabilità di alcun tipo</b> anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata</p>
<p>TUTELA DEL SEGNALANTE (anche in ambito giudiziario)</p> <p>Art. 38</p>	<p>I soggetti obbligati e gli OA adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la SOS.</p> <p>In ogni fase del procedimento, <b>l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ In ogni caso, <b>il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del PM né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata</b>, a meno che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti, <b>con provvedimento motivato</b> ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'art. 8 della L. 136/2010, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede;</li><li>➤ In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.</li><li>➤ In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata;</li><li>➤ In caso di sequestro di atti o documenti, l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.</li></ul>



## DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SOS

<p>DIVIETO GENERALE</p> <p>Art. 39 c.1</p>	<p>Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto <b>divieto</b> ai soggetti tenuti alla segnalazione di una SOS e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, <b>di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione</b>, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</p>
<p>ECCEZIONE 1 VERSO LE AUTORITA' - GdF</p> <p>Art. 39 c.2</p>	<p>Il divieto non si estende alla comunicazione effettuata alle Autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle loro funzioni e alla GdF in occasione dei controlli, ne' alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo</p>
<p>ECCEZIONE 2 Tra professionisti Associati</p> <p>Art. 39 c.4</p>	<p>Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle italiane</p>
<p>ECCEZIONE 3 Più professionisti Con un unico cliente</p> <p>Art. 39 c.5</p>	<p>Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più professionisti (es. sindaci), il divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli italiani</p>
<p>TENTATIVO DI DISSUAZIONE</p> <p>Art. 39 c.6</p>	<p>Il tentativo del professionista di <b>dissuadere il cliente</b> dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione</p>



## ANALISI E SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI E FLUSSO DELLE INFORMAZIONI (I)

ANALISI E  
SVILUPPO  
DELLE  
SOS

Art. 40

La **UIF** espleta le seguenti attività :

- a) effettua **approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute** nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza
- b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza
- c) trasmette alla DIA i dati relativi alle SOS per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;
- d) trasmette, senza indugio, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di FdT e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla DIA e alla GdF, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;
- e) comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica i risultati delle analisi svolte
- f) mantiene evidenza **per dieci anni** delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d).

Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la GdF e la DIA possono richiedere **ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione** ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.



## ANALISI E SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI E FLUSSO DELLE INFORMAZIONI (II)

### FLUSSI DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI

Art. 41

- il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e la DIA informano la UIF degli **esiti investigativi** dell'approfondimento delle SOS, fatte salve le norme sul segreto di indagine ;
- la UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, **comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli OA**, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla DIA e della GdF ;
- il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso **divieto di comunicazione** ai clienti o ai terzi ;
- la UIF, la GdF, la DIA e l'Agenzia delle dogane forniscono al CSF le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la GdF e la DIA, forniscono altresì al CSF informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.



## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (I)

### ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 46

I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati **vigilano sull'osservanza delle norme** antiriciclaggio e sono tenuti a:

- a) **comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante** o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) **comunicare, senza ritardo, alle autorità** di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni sulle SOS, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Fermi gli obblighi di comunicazione di cui sopra, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, di conservazione e di SOS.



## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (II)

### COMUNICAZIONI "OGGETTIVE"

Art. 47

Fermi gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati **in base a criteri oggettivi**, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I dati e le informazioni sono utilizzati per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Con istruzioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.



## SISTEMI INTERNI DI COMUNICAZIONE DI VIOLAZIONI

### SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 48

I soggetti obbligati adottano **procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti** o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del FdT. Le procedure devono garantire :

- a) **la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante** e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) **la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;**
- c) **lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.**

La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.



## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (I)

≤ 12.500 euro	< 5.000 euro	< 12.500 euro	< 5.000 euro	< 2.500 euro	< 1.000 euro	< 3.000 euro	< 2.000 euro	< 1.000 euro
Dal 14.3.04 al 29.4.08	Dal 30.4.08 al 24.6.08	Dal 25.6.08 al 30.5.10	Dal 31.5.10 al 12.8.11	Dal 13.8.11 al 5.12.11	Dal 6.12.11 al 31.12.15	Dal 1.1.2016 al 30.6.2020	Dal 1.7.2020 al 31.12.2021	Dal 1.1.2022





## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (II)

TIPO DI OPERAZIONE	SOGLIA / VIOLAZIONE
Trasferimento di: <ul style="list-style-type: none"><li>• denaro contante</li><li>• libretti di deposito bancari o postali al portatore</li><li>• titoli al portatore</li></ul>	<b>2.000 (1.000) euro</b> <p>E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo <b>tra soggetti diversi</b>, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento e' complessivamente pari o superiore a 2.000 (1.000) euro.</p> <p>Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (fatta salva la prassi commerciale ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale - es. vendite a rate).</p> <p><b>I turisti stranieri</b> (persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, <i>compresi cittadini UE o dello Spazio economico europeo</i>, non residenti in Italia) possono, a determinate condizioni, effettuare acquisti in contante entro il limite di <b>15.000,00 euro</b> (<i>limite aumentato dal 1.1.2019</i>) presso esercenti il commercio al minuto e agenzie di viaggi e turismo.</p>
Trasferimento di denaro contante per la negoziazione a pronti di pagamenti in valuta da parte di cambiavalute	<b>2.000 (1.000) euro</b>
Money Transfer	<b>1.000 euro</b> (dal 1.1.2019 tassazione del 1,5% con minimo € 10)
Compro oro	<b>500 euro</b>



## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (III)

TIPO DI OPERAZIONE	SOGLIA / VIOLAZIONE
Assegni bancari e postali	Devono indicare, oltre al nome o alla ragione sociale del beneficiario, anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000 euro
Assegni circolari, vaglia postali e cambiari	Costituisce violazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'emissione,</li><li>• il trasferimento e</li><li>• la presentazione all'incasso</li></ul> senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro
Assegni emessi all'ordine del traente	<b>Non possono circolare</b> e possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Libretti di deposito bancari o postali al portatore	Il saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato. <b>In ogni caso, devono essere estinti entro il 31.12.2018</b>  In caso di trasferimento, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A.: <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati identificativi del cessionario</li><li>• l'accettazione di questi</li><li>• la data del trasferimento</li></ul>
Conti e libretti di risparmio <b>e prodotti di moneta elettronica anonimi</b>	<b>È vietato:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi;</li><li>• l'utilizzo di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi aperti o emessi presso Stati esteri;</li></ul> <b>Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, decorre dal 10 giugno 2020</b>

## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (IV)

Il trasporto di valuta al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, è consentito senza necessità di dichiarazione per importi inferiori a 10.000,00 Euro.



Va presentata, invece, **apposita dichiarazione** se il denaro contante da portare al seguito è di **importo pari o superiore a 10.000 Euro**. La dichiarazione va fatta attraverso apposito modulo disponibile sul sito internet dell' Agenzia delle Dogane da presentare agli Uffici delle Dogane debitamente compilato e sottoscritto da chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. Tale obbligo, oltre che nei confronti di tutti i Paesi extra UE, vige anche per i trasferimenti tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.



*agenziadoganemonopoli.gov.it*



## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (V)

### RILEVANZA PER I PROFESSIONISTI

PAGAMENTO DELLE PARCELLE	Si vieta di incassare “cash”, in un'unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore a 2.000 (1.000) euro
COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI  Art. 51	<p>Obbligo di comunicare alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, ne riferiscono <b>entro trenta giorni</b> al MEF (RTS), <b>per via telematica</b>.</p> <p>Dal <b>19.4.2018</b> i destinatari della normativa antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni relative alle infrazioni sul contante e sugli assegni mediante apposito canale telematico predisposto dal MEF.</p> <p>L'applicativo <b>SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio)</b> è un canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e tutti i soggetti obbligati alla comunicazione (<a href="http://siar.mef.gov.it">siar.mef.gov.it</a>).</p>
LA SOS “ASSORBE” LA COMUNICAZIONE	La comunicazione <b>non va effettuata</b> quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di FdT.
SANZIONI	<p>La violazione <b>dell'obbligo di comunicazione</b> è punita con una sanzione <b>da 3.000 a 15.000 euro</b>. E' ammessa l'oblazione di cui all'art. 16 della L. 689/81.</p> <p>Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario della sanzione può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta (<b>un terzo</b>).</p> <p>L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.</p>



## DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (I) CODICE PENALE

### ART. 648 BIS C.P. RICICLAGGIO

- Fuori dei casi di concorso nel reato, **chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### ART. 648 TER C.P. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

- **Chiunque**, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, **impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



## DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (II) CODICE PENALE

### ART. 648 TER.1 C.P. AUTORICICLAGGIO

- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a **chiunque**, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**
- Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
- Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (III)  
D. LGS. 231/2007 – sanzioni penali

OBBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Adeguatezza verifica	Art. 55 c. 1 e 3 + Artt. 17 e ss.	Falsificare o utilizzare i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. Fornire dati falsi o informazioni non veritiere	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Conservazione dei dati	Art. 55 c. 2 + Artt. 31 e 32	Acquisire o conservare dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Divieto di comunicazione	Art. 55 c. 4 + Artt. 39 c. 1 e 41 c. 3	Violare il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ovvero il flusso di ritorno di tali segnalazioni	Arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda da 5.000 a 30.000 euro



## DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (IV)

### D. LGS. 231 /2007 – sanzioni amministrative

OBBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
<b>Adeguate verifica</b>	Artt. 56 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di adeguata verifica di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 2.000 euro</b>  (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
<b>Conservazione dei dati</b>	Artt. 57 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di conservazione di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 2.000 euro</b>  (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
<b>SOS</b>	Art. 58 c. 1 e 2	Violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 3.000 euro</b> (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 30.000 a 300.000 euro)  (in caso di vantaggio economico fino al doppio del vantaggio e comunque non inf. a 450.000 euro ; oppure 1.000.000 se non determinabile)
<b>Comunicazione organi di controllo</b>	Art. 59	Violazione degli obblighi di comunicazione obbligatoria ex art. 46 del DLgs. 231/2007	<b>Sanzione da 5.000 a 30.000 euro</b>
<b>Comunicazione alle Autorità</b>	Art. 60	Inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del MEF, cui i soggetti obbligati sono tenuti	<b>Sanzione da 5.000 a 50.000 euro</b>



## DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (V)

### D. LGS. 231 /2007 – sanzioni amministrative (soggetti vigilati)

SOGGETTO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
<b>Amministratori, direttori e organi di controllo di intermediari bancari e finanziari</b>	Art. 62 c.2	Non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico: <ul style="list-style-type: none"><li>• hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui all'art. 62 co. 1;</li><li>• hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</li></ul>	<p><b>Sanzione</b> <b>da 10.000 a 5.000.000 euro</b></p> <p>Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile</p> <p>+ Eventuale sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento dell'incarico per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni</p>
<b>Revisori legali</b>	Art. 62 c.5	Violazioni realizzate dai revisori legali e da società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	<p><b>Sanzione</b> <b>da 3.000 a 1.000.000 euro</b></p> <p>+ Eventuale sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento dell'incarico per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni</p>



## DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (VI)

### D. LGS. 231/2007 – sanzioni amministrative (infrazioni contante)

NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Art. 63 c. 1 e 6	Violazioni inerenti al divieto di trasferimento di importi di denaro sopra le soglie previste dagli artt. 49 c.1, 2, 3, 5, 6 e 7 del DLgs. 231/2007. (Possibilità di beneficiare dell'oblazione ex art. 16 L.689/81 nei casi ex art. 49 c.1,2,5,6,7 purché l'importo non sia superiore a 250.000 euro).	<b>Sanzione da 2.000 (1.000) a 50.000 Euro</b>  (se le violazioni riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali)
Art. 63 c. 2	Violazioni connesse ai libretti al portatore (art. 49 c. 12 del DLgs. 231/2007)	<b>Sanzione da 250 a 500 Euro</b>
Art. 63 c. 3 e 7	Violazioni del divieto di aprire conti o libretti anonimi (art. 50 c. 1 del DLgs. 231/2007)	<b>Sanzione dal 20% al 40% del saldo</b> (se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%)
Art. 63 c. 4 e 7	Violazioni del divieto di utilizzo di conti e libretti anonimi (art. 50 c. 2 del DLgs. 231/2007)	<b>Sanzione dal 10 al 40% del saldo</b> (se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%)
Art. 63 c. 5	Violazioni dell'obbligo di dare notizia ai soggetti competenti (MEF, GdF e collegio sindacale) delle infrazioni di cui agli artt. 49 c. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12 e 50 del DLgs. 231/2007	<b>Sanzione da 3.000 a 15.000 euro</b>



## MISURE PER IL CONTRASTO AL FDT : IL D.LGS. 109/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 231/2007 (I)

Definizione di FdT (secondo il D.Lgs.231/2007)	qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette
Art. 270 bis c.p.  ASSOCIAZIONI CON FINALITA' DI TERRORISMO	Chiunque <b>promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo</b> o di eversione dell'ordine democratico è punito con la <b>reclusione da sette a quindici anni</b> . Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni . Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Art. 270 quinquies 1 c.p.  FINANZIAMENTO CON FINALITA' DI TERRORISMO	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, <b>raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro</b> , in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la <b>reclusione da sette a quindici anni</b> , indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. <b>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</b>
Art. 270 sexies c.p.  CONDOTTE CON FINALITA' DI TERRORISMO	Sono considerate con finalità di terrorismo <b>le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale</b> e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.



MISURE PER IL CONTRASTO AL FDT : IL D.LGS. 109/2007  
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 231/2007 (II)

DIFFERENZA FRA RICICLAGGIO E FDT

RICICLAGGIO	FDT
richiede che i beni provengano necessariamente da <u>attività illecite</u>	riguarda qualsiasi attività con qualsiasi mezzo, in qualunque modo realizzata, ricomprendendo <u>anche attività lecite</u> finalizzate al compimento di atti di terrorismo (indipendentemente dall'effettivo compimento dell'atto o dall'effettivo utilizzo dei fondi)



## MISURE PER IL CONTRASTO AL FDT : IL D.LGS. 109/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 231 /2007 (III)

Con Comunicazione del 18.4.2016 l'UIF ha posto l'accento sull'importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, che i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 siano in grado di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.

Non esistono indicatori di anomalia per i professionisti, ma solo per le banche (Indicatori 20 e 21 del 24.8.2010).



Elementi di valutazione suggeriti dall'UIF :

- **profilo soggettivo del cliente**
- **area geografica dell'operazione**
- **commercio di beni riconducibili alle aree occupate**
- **operazioni con società petrolifere di ridotto standing**
- **utilizzo distorto di enti associativi a carattere non lucrativo**
- **trasferimento fondi tramite money transfer e ricorso a valute virtuali**
- **raccolta fondi on line attraverso piattaforme di crowdfunding**

COMUNICAZIONE UIF 13.10.2017 SUI c.d. Returnees (Combattenti di ritorno)



## Grazie per l'attenzione !

Il materiale didattico, per quanto curato, non sostituisce la normativa antiriciclaggio e le relative indicazioni di prassi.  
Tutti i diritti riservati.  
Vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.